

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO**

Approvato con deliberazione C.C. n. 149 del 22.12.1997

## **ART. 1**

Il Comune di Agliana organizza il servizio di telesoccorso agli anziani residenti nel territorio comunale e che si trovino in condizioni di solitudine e/o di grave indigenza secondo i criteri che di seguito vengono specificati.

## **TITOLO I - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 2**

Il servizio consiste nella dotazione di idonea apparecchiatura elettronica atta ad allertare, in tempo reale, i servizi di soccorso del Coordinamento provinciale delle Misericordie in caso di emergenza medica.

### **ART. 3**

Il servizio avrà la copertura di 24 ore su 24. Il Comune di Agliana fornirà alla Misericordia le schede degli utenti e tutte le informazioni utili al fine di rendere il servizio funzionale ed efficiente. Gli utenti, all'atto dell'attivazione del servizio, autorizzano espressamente il Comune a fornire alla Misericordia le suddette informazioni.

## **TITOLO II - CRITERI DI USUFRUIZIONE DEL SERVIZIO**

### **ART. 4**

Sono ammessi ad usufruire il servizio a domanda degli interessati, coloro che: abbiano superato il 60° anno di età e/o siano in condizioni particolari di invalidità; non convivano in coabitazione con altri nuclei familiari di parenti e non o se vi convivono in condizioni di particolare indigenza in relazione al reddito familiare.

### **ART. 5**

L'Amministrazione comunale determina i limiti massimi organizzativi del servizio e il numero degli utenti, dando priorità, ai casi di condizioni di maggior bisogno, avvalendosi a tale scopo di ogni elemento utile in relazione alle condizioni socio-economiche.

## **TITOLO III - CRITERI DI ACCERTAMENTO**

### **ART. 6**

L'Amministrazione comunale disporrà, tramite gli uffici comunali, l'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 4) per ogni richiedente.

### **ART. 7**

Prima della attivazione del servizio comunque dovrà pervenire, all'Assessorato alla Sicurezza Sociale che ne dispone l'inizio, una relazione del servizio assistenza sociale del Comune, di verifica della situazione sociale dei singoli richiedenti.

### **ART. 8**

Le condizioni particolari di invalidità per coloro che non hanno superato il 60° anno di età, o di coloro che, pur usufruendo di pensioni superiori di due volte a quella minima così come determinata dall'INPS, versino in particolari condizioni socio-psicologiche di cui al precedente articolo 4 saranno valutate, caso per caso, dalla Giunta Comunale.

## **ART. 9**

L'accertamento, comunque avvenuto, della perdita di uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 5 comporta la revoca della erogazione che è disposta dall'Assessorato alla Sicurezza Sociale.

## **TITOLO IV - QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE**

### **ART. 10**

Il servizio è gratuito per gli utenti che abbiano un reddito pro-capite non superiore a quello determinato dall'INPS per le pensioni minime con una maggiorazione del 25%.

Gli utenti che abbiano un reddito pro-capite superiore a quello di cui al 1° comma e fino al doppio del minimo INPS dovranno corrispondere una quota di compartecipazione del 30%.

Gli utenti che abbiano un reddito pro-capite superiore a quello di cui al 2° comma dovranno corrispondere una quota di compartecipazione del 60% annue.

Le modalità di pagamento sono assimilate a quelle previste per il servizio di trasporto scolastico.

L'Amministrazione comunale, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 6, potrà disporre anche la sospensione del servizio nel caso venga comunque verificato il mantenimento di un tenore di vita incompatibile con le finalità di assistenza sociale conseguite dal servizio. L'Assessorato provvede alla comunicazione di sospensione al soggetto interessato che potrà, entro il termine perentorio di 15 giorni produrre proprie controdeduzioni. Su ricorso decide definitivamente la Giunta comunale nei successivi 15 giorni.

### **ART. 11**

La revisione delle tariffe non comporta modifica al presente Regolamento ed è demandata alla Giunta Comunale che vi provvederà con proprio atto deliberativo.